N. R.G. 14252/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CATANIA

La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 14252/2022 promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1* , *Parte_2* (C.F. *C.F._2*), *Parte_3* (C.F. *C.F._3*), *[...]* *Parte_4* (C.F. *C.F._4* , *Parte_5* (C.F. *C.F._5*), tutti rappresentati, giusta procura in atti, dall'avv. [redacted]

ATTORI

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. [redacted]

CONVENUTO

Avente ad oggetto : responsabilità medica – risarcimento del danno

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-935

Motivi in fatto e diritto

Gli attori in epigrafe, riferivano che il 29 dicembre 2020 il sig. *Parte_6* era stato ricoverato in lungadegenza presso la UOC di medicina generale del PO *Controparte_2* con diagnosi di ingresso "anasarca", precisando che il tampone molecolare per Sars Covid 19 effettuato in ingresso alla data del 29.12.2020 aveva dato esito negativo; riferivano, ancora, che stabili le condizioni cliniche, il sig. *Pt_1* era stato sottoposto ad altro tampone molecolare in data 11.1.2021 sempre con esito negativo e che era stata dunque continuata la somministrazione della terapia, sino a quando, sottoposto ad altro tampone molecolare in data 3.2.2021, risultato positivo, era stato trasferito presso l'*Contr* di malattie infettive dell'ospedale *CP_1* ove si verificava un progressivo decadimento delle condizioni fisiche causato dall'infezione da covid 19 , che richiedeva trasferimento presso la UO di medicina d'urgenza, ove poi [redacted] Richiamando le conclusioni della relazione peritale espletata nel procedimento ex art. 696 bis cpc, allegavano la responsabilità professionale dell'Azienda convenuta, evidenziando che il sig. *Pt_1* era deceduto per severa insufficienza respiratoria secondaria a polmonite da Covid 19 contratto in ambiente ospedaliero; allegavano di aver patito un danno da perdita del rapporto parentale, da liquidarsi secondo le tabelle del Tribunale di Milano; in via subordinata deducevano che al sig. *Pt_1* erano state sottratte chances di sopravvivenza e ad essi attori di continuare a gioire del rapporto con il congiunto.

Chiedevano, pertanto, accertarsi e dichiarare che il danno subito dal de cuius era ascrivibile alla struttura sanitaria resistente e condannarla al risarcimento in proprio favore pari ad € 178.345,00 in favore di *Parte_5* (moglie) ed € 80.760,00 in favore di ciascuna delle altre attrici (figlie), con vittoria di spese e compensi.

Si costituiva *Controparte_1* , deducendo che il

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-935

sig. Pt_1 era stato ricoverato in stato anasarcatico, presentando anemia, fibrillazione atriale e insufficienza renale acuta su cronica e che al momento del ricovero presso il reparto di malattie infettive, vi erano anche altre comorbilità (presenza di versamento pleurico bilaterale; ematuria di ndd; pancitopenia con anemia cronica sottoposta a diverse emotrasfusioni; displasia midollare trilineare severa (BOM del 14.1.2021); scompenso cardiaco congestizio di II classe NYHA (FE 45%); insufficienza renale cronica; fibrillazione atriale permanente in terapia con NAO); riferiva che era stata continuata la terapia somministrata presso il reparto di medicina generale e che successivamente, in considerazione dell'aggravarsi del quadro clinico era stato adeguatamente trattato con le terapie necessarie, con trasfusioni e poi previa consulenza rianimatoria, era stata avviata ventilazione con casco C-PaP ed il sig. Pt_1 era stato ricoverato presso l'U.O. Di Medicina d'urgenza per la prosecuzione dell'iter diagnostico. Ribadendo di aver operato correttamente e di non aver potuto impedire il [redacted] evidenziava che il sig. Pt_1 aveva fatto ingresso in ospedale in condizioni cliniche compromesse. Contestando le risultanze della relazione peritale, deduceva di aver dato dimostrazione di aver osservato i protocolli di sicurezza, fornendo prova della inevitabilità ed imprevedibilità della diffusione dell'infezione da covid 19, proveniente dall'esterno e con gravi ricadute negli ambienti ospedalieri; contestando poi anche le richieste risarcitorie, chiedeva il rigetto di ogni domanda con vittoria di spese e compensi.

Disposto il mutamento del rito, la controversia istruita documentalmente, veniva assunta in decisione all'udienza del 13.11.2025 con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.

La domanda attorea è fondata nei limiti di cui si dirà.

La responsabilità medica, di regola, ha natura contrattuale, con applicazione del relativo regime di

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-935

ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale. Nei confronti della struttura sanitaria, la fonte della responsabilità contrattuale viene individuata nel contratto atipico di spedalità, che nasce al momento dell'accettazione del paziente nella struttura, con il contestuale sorgere sia delle prestazioni principali di carattere sanitario che di quelle secondarie ed accessorie, assistenziali e *latu senso* alberghiere.

Il regime contrattuale si applica sia per fatti di inadempimento propri della struttura, sia per le condotte dei medici dipendenti, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari; con riguardo poi al medico dipendente, sin dal 1999, la Corte di legittimità (con sent. n. 589/1999) ha reputato contrattuale "*...l'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto ma sul "contatto sociale"*".

La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria è ormai pacifica (cfr. S.U. n. 577/2008): "*per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile, anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria (cfr. anche Cass. 25.2.2005, n. 4058)*".

La citata evoluzione giurisprudenziale ha trovato conferma normativa, per quanto attiene alla struttura

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-935

sanitaria, nella legge n. 24/2017, secondo il cui art. 7 la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., mentre i sanitari rispondono del loro operato ex art. 2043 c.c., tranne che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente. Infatti, "*l'attività dell'ausiliario è incardinata nel programma obbligatorio originario che è diretto a realizzare, e per la cui realizzazione il debitore contrattuale si è necessariamente avvalso dell'incaricato, essendogli naturalisticamente preclusa, ipso facto, attesa la natura giuridica di ente, ogni possibilità di adempimento diretto*" (Cass., 11.11.2019, n. 28887).

Nel caso in esame, non è stato contestato e risulta documentalmente provato che il sig. *Pt_1* venne ricoverato il 29.12.2020 presso l'Azienda ospedaliera convenuta ed ivi [redacted] gli attori, tuttavia agiscono iure proprio, si che nel caso di specie la struttura convenuta risponde tuttavia a titolo extracontrattuale.

Sul punto valga riportare quanto affermato da Corte di Legittimità con sentenza n. 6386/2023: " L'ospedale è stato convenuto in giudizio dai parenti di una signora defunta per perdita del rapporto parentale a causa della morte della signora avvenuta entro la struttura sanitaria. Deve precisarsi che l'azione proposta va qualificata come azione di responsabilità extracontrattuale proposta iure proprio. Come di recente ricordato da questa Corte, il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372 c.c., comma 2, con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (da ultimo, Cass. n. 11320 del 2022; v. anche Cass. n. 21404 del 2021). Ne consegue

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-935

che, poiché l'esecuzione della prestazione che forma oggetto della obbligazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione dei terzi, torna applicabile anche al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti (art. 1372 c.c., comma 2); pertanto, per un verso, non è predicabile un "effetto protettivo" del contratto nei confronti di terzi, per altro verso, non è identificabile una categoria di terzi (quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di coniugio, con il paziente) quali "terzi protetti dal contratto". Ciò non vuol dire che i prossimi congiunti del creditore, ove abbiano subito in proprio delle conseguenze pregiudizievoli, quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria (impropriamente definiti "danni mediati o riflessi"), non abbiano la possibilità di agire in giudizio per ottenere il ristoro di tali pregiudizi. Il predetto inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non già l'azione di responsabilità contrattuale (spettante unicamente al paziente che ha stipulato il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova. In applicazione di questi principi, incombeva sugli attori l'onere di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della struttura, vale a dire il fatto colposo (consistente nel mancato approfondimento delle conseguenze della caduta dalla sedia, in soggetto sovrappeso, che avrebbe consentito di individuare prima l'esistenza di una estesa infiammazione e di somministrare prima la terapia antibiotica, e nell'inadeguata sorveglianza sulla sterilità della struttura ospedaliera), il pregiudizio che da questo fatto è conseguito alla defunta e il nesso causale tra il fatto colposo e il danno".

Tenuto conto delle rispettive allegazioni e della documentazione in atti, occorre dunque verificare gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-935

I ccttuu, hanno innanzitutto ricostruito la vicenda clinica del sig. *Pt_1* sì come desumibile dalla non contestata documentazione in atti, rilevando, per quanto qui d'interesse che " il Sig. *Parte_7* , [redacted] di anni 77, in data 29.12.2020 veniva ricoverato, a seguito di accesso al PS, presso l'UO di Medicina Generale del [redacted] *Controparte_2* di Catania con diagnosi di ingresso *Per_1* . Il quadro clinico generale appariva compromesso e caratterizzato da molteplici comorbilità (diabete, IRC, anemia, ipertensione arteriosa, pregresso IMA, pregresso ca prostatico sottoposto a radioterapia nel 2016. Pregresso riscontro di microangiopatia trombotica in quadro di polmonite da Legionella). Seguiva lungo periodo di degenza in cui il paziente era sottoposto a monitoraggio clinico, adeguata terapia di supporto e plurime consulenze specialistiche. In data 04.02.2021, in costanza di ricovero, sottoposto a tampone faringeo molecolare, era posta diagnosi di positività da Sars-Cov2 e pertanto disposto trasferimento presso l' *Controparte_4* . Si assisteva a rapido e ingravescente peggioramento del quadro respiratorio, tale da richiedere trasferimento presso l'UO di Rianimazione P.O. [redacted] ove era sottoposto a IOT (in data 15/02/2021). [redacted] per "severa insufficienza respiratoria secondaria a polmonite da Covid-19".

Nella relazione peritale, i consulenti hanno sommariamente illustrato le caratteristiche dell'infezione da Covid 19, quanto a modalità di contagio, incubazione, cure e prevenzione; essi hanno ulteriormente osservato: " Appare evidente il nesso di derivazione etiologico e causale tra la infezione nosocomiale da SARS-CoV-2 (polmonite interstiziale complicata da grave insufficienza cardiorespiratoria) contratta dal paziente, la sua evoluzione verso un grave quadro di MOF ed il suo successivo [redacted] .

Non vi è ragione di dubitare in ordine al fatto che la patologia sia stata contratta in ambiente

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-935

ospedaliero, non essendo oggetto di contestazione che il povero sig. *Pt_1* sia stato sottoposto a tampone molecolare in ingresso (29.12.2020) , poi a tampone molecolare durante la degenza in data 11.1.2021 ed infine ad ulteriore tampone molecolare in data 3.2.2021, allorquando l'esito risultò positivo; per quanto possa ritenersi indubitabile che la gestione dell'emergenza sanitaria fosse ancora particolarmente complessa, soprattutto in ambito ospedaliero, è tuttavia documentalmente dimostrato che il Ministero della Salute, al dicembre 2020 (epoca di ricovero del sig. *Pt_1* aveva già emanato svariate indicazioni in ordine alle procedure di sanificazione degli ambienti per prevenire il contagio (cfr relazione peritale " A supporto di quanto affermato occorre ricordare che esistono tutta una serie di documenti relativi alla prevenzione ed al controllo della infezione da SARS-Covid 19 a far data dal 22/02/2020 (circolare emanata dal Ministero della Salute); in merito al caso in oggetto ci sembra utile fare riferimento al documento *Rapporto ISS COVID-19, n. 22/2020 redatto dal Gruppo di Lavoro dell'Istituto Superiore di Sanità* *Controparte_5* *nella versione del 7 luglio 2020 avente per oggetto: "Indicazioni ad interim per la sanificazione degli ambienti interni nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-COV-2". Questo documento infatti riassume i dati disponibili relativamente alle modalità di trasmissione di SARS-Cov-2, alla potenzialità del virus di contaminare e persistere nell'ambiente e su superfici inanimate. Riassume inoltre le conoscenze sull'attività dei disinfettanti nei confronti dei virus e dei coronavirus in particolare e sottolinea l'importanza di integrare gli interventi di sanificazione ambientale fra le misure di prevenzione e controllo di Covid – 19.*".

Orbene, l' *Controparte_1* convenuta ha depositato nel presente giudizio, copia della stessa documentazione depositata nel procedimento ex art. 696 bis cpc (secondo quanto dalla stessa riferito e precisato in seno alla comparsa di costituzione , cfr pagina 17 n. 3); trattasi di una serie di documenti,

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-935

neanche debitamente illustrati dall' CP_1 da cui emerge che nel periodo considerato – dicembre 2020 – febbraio 2021 – nel reparto di medicina generale ove era ricoverato il sig. Pt_1 venne effettuato il servizio di ordinaria pulizia , mentre per quello strettamente inerente la sanificazione da Covid 19 risulta depositata documentazione per il reparto di medicina generale soltanto a partire dal 5.2.2021 (cfr costituzione primo deposito, allegato 5 documentazione sanificazione), ovvero in data successiva a quella in cui il tampone molecolare risultò positivo (3.2.2021); l' CP_1 pertanto, non ha assolto al proprio onere probatorio di aver fatto il possibile per evitare il contagio.

Non residua alcun dubbio circa il fatto che il sig. Pt_1 sia deceduto a causa dell'infezione da Covid 19, posto che peraltro, la stessa Azienda convenuta non offre una ricostruzione alternativa della causa del decesso (neanche nella relazione di parte depositata unitamente alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc); la presenza di altre patologie da cui era affetto il sig. Pt_1 può aver contribuito ad aggravare il quadro su cui si è innestata la malattia da Covid 19, ma non interrompe il nesso causale tra le omissioni dell' CP_1 e l'evento; è evidente, peraltro, che il rischio di contrarre infezioni per un paziente con altre patologie è significativamente più alto ed è pertanto richiesta la massima scrupolosità ed attenzione.

Tenuto conto di tutti tali elementi, è dimostrato che il sig. Pt_1 è deceduto a causa dell'infezione da Covid 19, contratta in ospedale, presumibilmente in ragione delle omissioni nelle procedure di sanificazione, sì che trova accoglimento nel presente giudizio la domanda di risarcimento del danno parentale avanzata iure proprio dagli attori.

La Cassazione ha affermato che il fatto illecito costituito dalla uccisione del congiunto dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisca soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-935

sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare (cfr. *Cass. Civ. sent. n. 5452/2020*); la Corte di Legittimità ha inoltre affermato che "*L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra foro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo."* (così *Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3767 del 15/02/2018 (Rv. 648035 - 02).*

Al fine di quantificare il danno patito dagli attori, occorre anzitutto tener conto del recente orientamento della Corte di Legittimità secondo cui " Al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei corrispettivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella." (Cass. Civ. sent. n. 10579/2021).

Tenuto conto di ciò, può farsi riferimento alle nuove Tabelle del Tribunale di Milano 2024, elaborate proprio tenendo conto delle indicazioni della Corte di Legittimità.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-935

Le attrici sono la moglie e le figlie del de cuius.

Per quanto concerne la somma cui ha diritto *Parte_5*, tenendo conto dell'età del sig. *Pt_1* al momento decesso (78), dell'età dell'attrice (75), della convivenza fra i due e della presenza di 4 figlie , possono essere attribuiti punti 49, cui si giunge sommando i seguenti parametri : 12 punti età della vittima primaria, 12 punti età della vittima secondaria, 16 per la convivenza e 9 per la presenza delle figlie superstiti; poiché il valore punto è pari ad € 3911,00, ella ha diritto all'importo di € 191.639.00.

Per quanto concerne la somma cui hanno diritto *Parte_2* *Parte_1*, *[...]* *Parte_3* e *Parte_4* si osserva che in seno all'atto di citazione, è stata chiesta l'attribuzione per tutte le sorelle di un punteggio pari a 24, che in verità è inferiore a quello che si otterrebbe con l'applicazione dei singoli parametri (risultando differente il punteggio per età sia della vittima primaria che di quelle secondarie), come peraltro riconosciuto dalle stesse parti attrici in seno alla comparsa conclusionale; in coerenza con il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato, può dunque pronunziarsi in conformità e le figlie del sig. *Pt_1* hanno diritto ciascuna all'importo di € 93.864,00 (€ 3911,00 x 24 punti).

La maggior somma attribuita alle attrici, deriva dall'applicazione alla data odierna del valore punto delle Tabelle milanesi 2024.

Va osservato, tuttavia, che l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella e, pertanto, la somma liquidata a titolo di danno dovrà essere devalutata e su tale somma andranno corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione; il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. *compensativi* si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema, *«gli interessi compensativi relativi a debiti di valore,*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-935

destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, *«la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un 'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo»* (Cass. Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508)

Concludendo, a titolo di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, *Parte_5* hanno diritto alla somma di € 191.639,00, mentre le figlie hanno diritto alla somma di € 93.864.00 ciascuna.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto di quanto previsto dall'ultimo scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014; le spese della consulenza sono poste in via definitiva a carico dell'azienda convenuta.

P.Q.M.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-935

Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:

- In accoglimento della domanda, condanna l' *CP_1* convenuta, in persona del legale rappresentante pt, al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale patito da *[...] Parte_5* ed a corrispondere a tale titolo l'importo di € 191.639,00 in valori attuali, oltre interessi legali dal [redacted] alla data della sentenza sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;

- In accoglimento della domanda, condanna l' *CP_1* convenuta, in persona del legale rappresentante pt, al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale patito da *[...] Parte_2* ed a corrispondere a tale titolo l'importo di € 93.864,00 in valori attuali, oltre interessi legali dal [redacted] alla data della sentenza sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;

- In accoglimento della domanda, condanna l' *CP_1* convenuta, in persona del legale rappresentante pt, al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale patito da *[...] Parte_1* ed a corrispondere a tale titolo l'importo di € 93.864,00 in valori attuali, oltre interessi legali dal [redacted] alla data della sentenza sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;

- In accoglimento della domanda, condanna l' *CP_1* convenuta, in persona del legale rappresentante pt, al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale patito da *Pt_1*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-935

Parte_3 ed a corrispondere a tale titolo l'importo di € 93.864,00 in valori attuali, oltre interessi legali dal [redacted] alla data della sentenza sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;

- In accoglimento della domanda, condanna l'Azienda convenuta, in persona del legale rappresentante pt, al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale patito da *[...]* *Parte_4* ed a corrispondere a tale titolo l'importo di € 93.864,00 in valori attuali, oltre interessi legali dal [redacted] alla data della sentenza sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna l' *CP_1* convenuta, in persona del legale rappresentante pt al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 634,00 per esborsi ed € 22457,00 per compensi oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- Pone le spese della ctu in via definitiva a carico dell' *CP_1* convenuta.

Così deciso in Catania, il 8.5.2026

Il Giudice

Dott.sa Gaia Di Bella

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-935